

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – D. LGS. 81/2008 E SS.MM.II.

CIG ZA22C0A22F

TRA

la Società **Sinergia S.u.r.l.**, con sede in Salerno alla Via Stefano Passaro, n. 1, C.F. e P. IVA 03064390655, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, **dr. Mariano Mucio**, nato ad Salerno in data 16/09/1957, C.F: MCUMRN57P16H703J, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente **Società**,

 \mathbf{E}

il **dr. ing. Pasquale Giordano**, nato a Salerno il 23/02/1966 ed ivi residente alla via Irno n. 2, Codice Fiscale GRDPQL66B23H703C e Partita IVA 02953140650, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente **RSPP**,

PREMESSO

- che, previo espletamento della procedura di affidamento dell'incarico esterno annuale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., Salerno Sistemi S.p.A., altra società del Gruppo Salerno Energia, con Determina di affidamento prot. 15969/2019 del 27/09/2019, ha aggiudicato l'affidamento diretto in favore del professionista ing. Pasquale Giordano;
- che, essendo mutate le esigenze tecnico-organizzative del Servizio Prevenzione e Protezione di Sinergia S.u.r.l., finora gestito con risorse umane interne, per l'espletamento dell'incarico di cui all'oggetto l'A.U., con apposita Determina n. 3 del 15/02/2020, ha appurato la necessità di affidare al medesimo professionista l'incarico di RSPP, utilizzando per economicità ed efficienza la procedura in affidamento diretto concorrenziale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 espletata da altra società del Gruppo sulla stessa piattaforma per gli acquisti denominata Traspare considerato che l'importo consente l'affidamento diretto;
- che il professionista interpellato si è dichiarato disponibile a svolgere, alle stesse condizioni garantite a Salerno Sistemi S.p.A., il medesimo servizio e che, con tale atto, Sinergia S.u.r.l. provvede autonomamente a contrattualizzare il professionista secondo le condizioni tecnico economiche aggiudicate dall'altra Società del Gruppo;
- che, in quanto iscritto all'Albo dei fornitori, il professionista affidatario risulta già qualificato sia moralmente (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016) sia tecnicamente per il servizio in questione, nulla ostando pertanto alla successiva stipula contrattuale, che avverrà da parte di ciascuna delle società interessate;
- che il presente atto, pertanto, disciplina le modalità di svolgimento dell'incarico di RSPP in favore di Sinergia S.u.r.l.

TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1 - Premessa ed allegati

La premessa e gli atti in essa richiamati, anche se non materialmente allegati, e gli allegati al presente documento ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ne rappresentano il primo patto.

Art. 2 - Oggetto e modalità di esecuzione della prestazione

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società affida all'RSPP, che accetta pienamente ed alle condizioni nello stesso fissate, senza riserva o condizione o eccezione alcuna, l'incarico - in favore della stessa Società - di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, professionista in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08, designata dal Datore di Lavoro, a cui deve rispondere, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Nello specifico, con questo servizio di consulenza l'RSPP dovrà provvedere a individuare i fattori di rischio, analizzarli all'interno del DVR ed aggiornarlo ove necessario, elaborare le misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre programmi di informazione e formizione e fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali, sulle misure di prevenzione da adottare e sull'utilizzo dei DPI, supervisionare al piano d'emergenza, oltre che coordinare, se necessario, i rilievi necessari per la valutazione di rischi specifici mediante metodologia di rilevazione strumentale ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.

L'assunzione dell'incarico comprenderà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi di carattere ordinario:

- 1) incontri con il Datore di Lavoro per una verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche;
- 2) aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e relativi allegati, oltre che le istruzioni e/o procedure inerenti la sicurezza e supervisione del piano di emergenza: premesso che in azienda già esiste un DVR, l'RSPP ne dovrà rielaborare uno nuovo ed aggiornarlo in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- 3) verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici, macchinari/attrezzature, strumenti/prodotti, cantieri ecc.;
- 4) sopralluoghi presso i luoghi di lavoro dei dipendenti della Società volto a verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e valutare l'adeguatezza in termini di sicurezza e igiene del lavoro di eventuali nuovi luoghi di lavoro/attrezzature/prodotti;
- 5) almeno una volta all'anno una riunione periodica dei rischi alla presenza del Medico Competente, come previsto dall'art. 35 del D. Lgs 81/08 ss.mm.ii.
- 6) incontri con il personale, che può configurarsi quale attività di informazione e formazione dei lavoratori, finalizzato alla verifica della loro informazione in materia di sicurezza e a sciogliere loro eventuali dubbi in merito e all'esame dei problemi connessi alla sicurezza del loro lavoro;
- 7) la proposta di misure preventive e protettive rispetto a nuovi rischi e l'individuazione dei sistemi di controllo di tali misure: tali pareri verranno immediatamente comunicati al Datore di Lavoro;
- 8) la proposta dei programmi di formazione specifica dei lavoratori;
- 9) la verifica del registro infortuni;
- 10) l'invio al Datore di Lavoro delle comunicazioni relative agli adempimenti in scadenza o alle nuove disposizioni normative;
- 11) accessi costanti ai luoghi di lavoro per controllo, ma anche al fine di creare una rete stabile di comunicazione tra RSPP, Datore di Lavoro e Medico Competente;
- 12) elaborerà i progetti formativi e informativi, previsti dall'articolo 36 del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., li sottoporrà dal Datore di Lavoro, che dovrà validarli: successivamente l'RSPP li comunicherà con gli orari previsti di formazione (giorno, data, ora, luogo) ai destinatari finali;

Alew ON



13) Dovranno essere consegnati, ove previsto, dall'RSPP al Datore di Lavoro: elaborati scritti relativi ai resoconti delle riunioni, piani operativi di sicurezza, elenchi delle documentazioni mancanti o non complete, relazioni tecniche sui sopralluoghi effettuati contenenti le segnalazioni di situazioni pericolose e/o non a norma, attestati di partecipazione agli incontri formativi da parte dei dipendenti, ecc.

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro fornirà al Servizio di Prevenzione e Protezione:

- a. adeguate ed esaurienti informazioni sulla natura dei rischi professionali;
- b. adeguate ed esaurienti informazioni sull'organizzazione del lavoro e la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d. i dati del registro infortuni e delle malattie professionali;
- e. le eventuali prescrizioni di organi di vigilanza.

Inoltre, il Datore di Lavoro comunicherà in via scritta qualsiasi variazione aziendale (cambio mansione, acquisizione nuovi affidamenti/lavori, stipula nuovi contratti con fornitori, ecc.), oltre ai nominativi di Dirigenti, Preposti, addetti al primo soccorso e antincendio ed ogni altra notizia utile per il corretto espletamento del servizio.

L'RSPP dovrà eseguire la prestazione in contratto personalmente: ove dovesse rivolgersi a consulenti di sua fiducia o assistenti per lo sviluppo e lo svolgimento di attività accessorie al presente incarico, ne rimarrà comunque esclusivo responsabile, quale unica controparte contrattuale della Società.

Art. 3 - Durata del contratto - Recesso e risoluzione - Contatti

L'affidamento dell'incarico ha la durata di 1 anno a decorrere dalla data della relativa sottoscrizione del presente atto, con facoltà per la Società di prorogarla per 1 ulteriore anno alle medesime condizioni e termini. Detta facoltà dovrà essere comunicata per iscritto all'RSPP almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza naturale del presente contratto. In caso di mancata o tardiva comunicazione, il contratto cesserà alla scadenza del primo anno.

Alla scadenza (annuale o biennale) non è ammesso il rinnovo tacito.

La Società può recedere dal presente contratto in qualunque momento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli, il presente contratto si intenderà risolto:

- a) mediante semplice lettera raccomandata o messaggio di posta certificata, previa messa in mora con un termine di almeno 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in caso di inadempimento o non esatto adempimento agli obblighi stabiliti nel presente atto o nella normativa di settore;
- b) di diritto quando:
 - si verifichi o venga accertata una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
 - si verifichi o venga accertata la perdita dei requisiti di carattere speciale richiesti per il presente servizio;
 - si ricorra al subappalto o alla cessione del contratto.

Alla cessazione dell'incarico, per qualsiasi motivo avvenuta, l'RSPP dovrà restituire alla Società tutta la documentazione ricevuta e prodotta nell'esecuzione dell'incarico.

In caso di risoluzione, all'RSPP sarà corrisposto unicamente il compenso dovuto per l'attività fino a quel momento regolarmente e conformemente effettuata, salvo l'eventuale risarcimento del danno causato e motivo dell'anticipata cessazione del rapporto.

Si precisa, inoltre, che:

3



- data la natura negoziata propria dell'affidamento diretto, la Società ha ritenuto di poter esonerare l'RSPP dall'obbligo di prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in ragione della idonea copertura assicurativa di cui l'RSPP è fornito (Polizza di assicurazione R.C. Professionale n. 821182080 stipulato con Amissima Assicurazioni).
- la eventuale cessazione anticipata di contratti stipulati dalle altre società del Gruppo Salerno Energia non determina la automatica cessazione del presente contratto, se regolarmente e conformemente eseguito dall'RSPP.

Per tutte le attività di cui al presente contratto e gli obblighi correlati, l'RSPP dovrà avere quale referente della Società il Datore di Lavoro - l'Amministratore Unico Mariano Mucio; a sua volta l'ing. Pasquale Giordano potrà essere contattato al numero 371.0170779 o a mezzo mail pasquale.giordano@ordingsa.it.

Art. 4 - Corrispettivo - Obblighi di tracciabilità - Fatturazione elettronica

Il compenso dovuto all'RSPP per l'espletamento dell'attività di cui al presente contratto, secondo quanto nel medesimo fissato, è pari all'importo annuo complessivo di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), oltre IVA ed oneri eventuali, come per legge, eventualmente € 8.000,00/biennio, che sarà liquidato, a mezzo bonifico bancario e previa presentazione di regolare fattura da emettere con periodicità semestrale.

Il suddetto corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata del presente contratto (anche in caso di proroga) ed è omnicomprensivo (in esso sono incluse anche tutte le spese eventualmente necessarie per l'esecuzione del servizio): nessuna altra somma, pertanto, potrà essere richiesta o pretesa dall'RSPP nei confronti della Società.

Trattandosi di prestazione intellettuale, i costi della sicurezza da interferenze sono pari a zero e non vi è l'obbligo per la Società di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), obbligandosi questa unicamente alla consegna, all'atto della formalizzazione, del documento informativo dei rischi specifici, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'RSPP, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta il suddetto compenso, ritenendolo equo e pienamente adeguato alla entità, alla consistenza, all'impegno ed alla tipologia dell'attività richiesta, rinunciando fin d'ora a richiedere compensi ulteriori alla Società.

La liquidazione del suddetto corrispettivo avverrà conformemente al D. Lgs. n. 192/2012 ed ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), in osservanza della quale 1'RSPP si impegna a fornire tempestivamente ogni modifica relativa agli estremi del conto dedicato (IT81F0837815201000000401620) sul quale transiteranno i pagamenti relativi allo stesso, nonché alle generalità ed il C.F. delle persone abilitate ad operarvi.

L'RSPP, inoltre, si impegna a riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG contrassegnante il presente contratto (**ZA22C0A22F**), nonché assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge e si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, ai sensi della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, nota come Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano, fatta eccezione per coloro che applicano i regimi:

- forfettario, ai sensi dei commi 54-89, art. 1, legge 190/2014;
- dei minimi o regime di vantaggio, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011.

Hur OF



Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'RSPP nell'ambito del presente affidamento dovranno essere emesse secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nel formato XML e trasmessa esclusivamente al seguente indirizzo PEC: fattura.elettronica@pec.sinergia-sa.it

Pertanto, le fatture predisposte e/o inviate con modalità diverse da quelle su indicate saranno considerate non emesse. Inoltre, si chiede di trasmettere, unitamente al file in formato XML, anche la copia di cortesia del documento in formato PDF.

Art. 5 - Obblighi di riservatezza

L'RSPP deve svolgere il presente incarico nel pieno rispetto delle norme deontologiche e professionali, con l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'RSPP si obbliga, inoltre, sia a far rispettare detto obbligo anche agli assistenti o collaboratori o consulenti di cui dovesse avvalersi, sia a rispettarlo e farlo rispettare in modo da assicurare la riservatezza anche tra le stesse società del Gruppo Salerno Energia, eventuali fruitrici delle sue prestazioni.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Art. 6 - Subappalto e cessione del contrato

In considerazione della natura e della tipologia della prestazione, non è consentito subappaltare o cedere, anche parzialmente, il presente contratto.

Art. 7 - Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico sarà competente il Foro di Salerno.

Art. 8 - Codice Etico

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, 1'RSPP si impegna, nei rapporti con la Società, anche per i propri collaboratori o assistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, adottato dalla Società e pubblicato sul sito www.sinergia.sa.it, del quale 1'RSPP accetta integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'RSPP e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, sarà facoltà della Società recedere dal contratto stesso e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in tema di trattamento di dati personali, si dichiara che le Parti si sono preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 16-21 del GDPR.

5



Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, trovano applicazione – ove possibile – le norme generali di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e la normativa specifica di cui al D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro".

Letto, approvato e sottoscritto.

Salerno, 20 febbraio 2020

L'A

nn inistratore Unico

Vers. Mariano Mucio O IVAD 03064390655

Puga Cares

diordano

PASQUALE

Pasquale Gordan

SQUALE ORDANO Albon. 2840

Agli effetti degli artice antice antice antice approvare specificamente le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente contratto.

Sinergia S.u.r.l. Amministratore Unico

dr. Mai sano Mercio salerno

6